DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 1999

relativa alle modalità pratiche per la partecipazione di tutti gli Stati membri ai compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea per i quali l'Unione europea si avvale dell'UEO

(1999/321/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, ed in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, terzo comma,

vista la dichiarazione relativa all'Unione dell'Europa occidentale (UEO) inclusa nell'Atto finale firmato all'adozione del trattato di Amsterdam,

(1) considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea sancisce il diritto di tutti gli Stati membri dell'Unione di partecipare a pieno titolo ai compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, quando l'Unione ricorre all'UEO per l'elaborazione e l'attuazione delle sue decisioni su tali compiti;

(2) considerando che, a norma di tale articolo 17, paragrafo 3, il Consiglio, d'intesa con le istituzioni dell'UEO, adotta le necessarie modalità pratiche per consentire a tutti gli Stati membri che contribuiscono ai compiti di cui sopra di partecipare a pieno titolo e in condizioni di parità alla programmazione e alle decisioni dell'UEO;

(3) considerando che nel paragrafo 6 della citata Dichiarazione l'UEO ha ribadito che tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno il diritto di partecipare a pieno titolo ai compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea quando l'Unione europea ricorre all'UEO per l'elaborazione e l'attuazione delle sue decisioni su tali compiti;

(4) considerando che il Consiglio dell'UEO ha adottato, il 18 novembre 1997, una decisione relativa alla partecipazione degli Stati osservatori dell'UEO ad operazioni svolte conformemente all'articolo 17, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea; che tale decisione ed i verbali concordati che l'accompagnano prevedono modalità pratiche che consentono a tutti gli Stati membri dell'Unione europea, che contribuiscono ai compiti di cui sopra, di partecipare a pieno titolo e in condizioni di parità alla programmazione e alle decisioni dell'UEO; che nell'adottare tale decisione le istituzioni dell'UEO hanno espresso il loro accordo su tali disposizioni in quanto modalità pratiche di cui all'articolo 17, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

Le modalità pratiche che consentono a tutti gli Stati membri che contribuiscono ai compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, di partecipare a pieno titolo e in condizioni di parità alla programmazione e alle decisioni dell'UEO sono approvate.

Il testo delle modalità pratiche è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 10 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

H. EICHEL